

D.P.Reg. 7 ottobre 2005 ⁽¹⁾.

Modifiche ed integrazioni al D.P.Reg. 7 luglio 2005, concernente definizione dei criteri per l'erogazione del buono socio-sanitario a nuclei familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi ex art. 10 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10.

(1) Pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 10 ottobre 2005, n. 43.

Il Presidente della Regione

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la *legge regionale 9 maggio 1986, n. 22* di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali ed il regolamento di attuazione approvato con *D.P.Reg. 28 maggio 1987*;

Vista la *legge 8 novembre 2000, n. 328* legge-quadro recante disposizioni per la "realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", quali principi fondamentali di riforma economico-sociale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, d'immediata applicazione in Sicilia per la coerenza con il richiamato impianto legislativo regionale;

Visto il D.P.Reg. 4 novembre 2002, n. 243 relativo alle "Linee-guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana";

Visto l'*art. 10 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10*, di tutela e valorizzazione della famiglia che in riferimento al superiore indirizzo autorizza l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali alla concessione di "buoni socio-sanitari" da corrispondere con carattere periodico a nuclei familiari con anziani non autosufficienti e/o disabili gravi;

Visto il D.P.Reg. 7 luglio 2005, n. 173/serv. 4/S.G. recante "Definizione dei criteri per l'erogazione del buono socio-sanitario a nuclei familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi ex *art. 10 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10* ";

Vista la nota n. 1523/serv. 9 del 5 ottobre 2005, con la quale l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali propone alcune modifiche ai criteri ed alle modalità di cui al D.P.Reg. 7 luglio 2005, n. 173/serv. 4/S.G. al fine di accelerare l'attuazione del buono socio-sanitario di cui all'*art. 10 della legge regionale n. 10/2003*, favorendone, altresì, l'integrazione nell'ambito dei piani di zona;

Ritenuto di condividere la proposta formulata dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate nel testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, le modifiche e integrazioni al D.P.Reg. 7 luglio 2005, n. 173/serv. 4/S.G., avente ad oggetto "Definizione dei criteri per l'erogazione del buono socio-sanitario a nuclei familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi ex art. 10, legge regionale 31 luglio 2003, n. 10".

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Allegato

Approvazione modifiche e integrazioni sui criteri, le modalità ed i livelli di reddito per la concessione del buono socio-sanitario a nuclei familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi

(art. 10, legge regionale 31 luglio 2003, n. 10)

Per l'attivazione del buono socio-sanitario, pur confermando i criteri e gli indirizzi introdotti dal citato *D.P.Reg. 7 luglio 2005*, si ritiene necessario, a parziale modifica dello stesso, specificare quanto segue.

A) Relativamente alle "Prestazioni" la previsione della riduzione dell'entità del buono del 50% ai destinatari di indennità di accompagnamento od assegno equivalente erogato da INPS o INAIL od altri enti è da intendersi soppressa, attesa la natura giuridica non reddituale dell'indennità di accompagnamento.

B) Relativamente al "Buono di servizio (voucher)" si precisa che, nelle more della definizione delle linee-guida per l'accreditamento di cui all'*art. 8, comma 3, della legge n. 328/2000*, il medesimo buono potrà essere speso presso le strutture presenti nel distretto socio-sanitario iscritte all'albo regionale delle istituzioni assistenziali (*art. 26, legge regionale n. 22/1986 "Norme per la gestione dei servizi socio-assistenziali in Sicilia"*) per le sezioni anziani e/o inabili per la tipologia di servizio assistenza domiciliare.

C) A parziale modifica della "procedura" si precisa che:

a) l'istanza di finanziamento del buono socio-sanitario deve essere inoltrata dai distretti socio-sanitari sulla base delle seguenti modalità.

Il sindaco del comune capofila del distretto socio-sanitario farà pervenire per l'anno in corso entro il 10 novembre 2005:

- presso il servizio 2 - Interventi per la tutela e la valorizzazione della famiglia dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali la richiesta di finanziamento, corredata della documentazione di seguito elencata:

1) la relazione integrativa del piano di zona, redatta dal Gruppo Piano, contenente anche l'elenco degli utenti (distrettuale e comunale) destinatari sia del buono sociale che del buono di servizio (voucher) e il relativo piano economico;

2) la delibera del comitato dei sindaci approvativa della relazione integrativa e dell'elenco dei richiedenti il buono sociale o il buono di servizio (voucher);

- copia della documentazione inerente l'integrazione del piano di zona (relazione integrativa e delibera del comitato dei sindaci) dovrà essere contestualmente inviata, per la competenza relativa al sistema di pianificazione zonale, anche al servizio 3 - Funzionamento e qualità del sistema integrato degli interventi dei servizi sociali - Ufficio piano dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali;

b) i distretti socio-sanitari possono derogare, per il solo corrente esercizio 2005, all'obbligo di compartecipare in misura non inferiore al 20% della spesa, essendo già scaduto il termine per l'adozione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

c) le risorse destinate ai distretti socio-sanitari per l'attivazione del buono socio-sanitario, a valere sulle risorse disponibili per il corrente esercizio 2005, sono ripartite ai distretti medesimi in termini proporzionali rispetto al fabbisogno segnalato mediante le istanze di finanziamento di cui alla precedente lettera "a".

D) Ad ulteriore specificazione delle disposizioni relative alla documentazione, da produrre in allegato all'istanza per la concessione del buono socio-sanitario, si precisa che la certificazione sanitaria da produrre è la seguente:

- verbale della Commissione invalidi civili, attestante l'invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento;

o in alternativa

- certificazione attestante la disabilità grave, ai sensi dell'*art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992*.

Per le situazioni di gravità recente per cui non si è in possesso delle superiori certificazioni, dovrà essere prodotto:

Per gli anziani

- certificato del medico di medicina generale, attestante la non autosufficienza, corredato della copia della scheda multidimensionale, di cui al *D.M. 7 marzo 2005*, del Ministro della sanità.

Per i disabili

- certificato del medico di medicina generale, attestante le condizioni di disabilità grave, non autosufficienza, corredato della copia dell'istanza di riconoscimento della stessa ai sensi dell'*art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992*.

Pertanto la documentazione già prodotta in allegato alle istanze ricevute dai comuni per la concessione del buono socio-sanitario, entro i termini stabiliti dai singoli distretti socio-sanitari, per il corrente esercizio 2005, può essere integrata, ove necessario, secondo le modalità predette.

Infine, in considerazione della peculiare finalità perseguita dalla *legge n. 10/2003* di agevolare la permanenza degli anziani e dei disabili all'interno del nucleo familiare, si ribadisce che requisiti essenziali per l'accesso al bonus socio-sanitario sono il vincolo familiare (parentela, filiazione, adozione, affinità) e la convivenza con il nucleo familiare di riferimento.